



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Micale

nominato con D.G.R. della Lombardia n. XII/1636 del 21 dicembre 2023

Il giorno 24 del mese di gennaio dell'anno 2025 presso l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi con sede legale in Varese (VA) – Viale L. Borri n. 57

ha assunto la seguente deliberazione:

n. 42 del 24/01/2025

OGGETTO: SENTENZA N. 531/2022 DEL TAR LOMBARDIA - MILANO, DETERMINAZIONI CONSEGUENTI



OGGETTO: SENTENZA N. 531/2022 DEL TAR LOMBARDIA - MILANO, DETERMINAZIONI CONSEGUENTI

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta n. 36 in data 17/01/2025 della S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI qui di seguito trascritta:

vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

premesse che:

- con deliberazione del Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi n. 681 del 25.6.2018 è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016, in forma aggregata tra l'ASST dei Sette Laghi (Capofila) e l'ASST Lariana avente per oggetto l'affidamento e la fornitura, l'installazione (nonché le opere di adeguamento edile e impiantistico necessarie all'installazione) e l'avvio clinico di due tomografi assiali computerizzati di più alta fascia disponibile o "top di gamma", completa di contratto di manutenzione full risk della durata di anni 7, per l'importo complessivo di € 3.100.000,00 oltre Iva, da destinarsi uno ciascuno alle suddette aziende sanitarie;
- con determinazione dirigenziale n. 488 del 6.4.2020 questa ASST dei Sette Laghi disponeva l'aggiudicazione in favore RTI Philips S.p.A. (di seguito "Philips S.p.A.") della fornitura, completa di contratto di manutenzione *full risk* della durata di anni 7, dei n. 2 Tomografi Assiali Computerizzati, da destinare all'A.S.S.T. dei Sette Laghi e all'ASST Lariana, alle condizioni economiche contenute nell'offerta presentata in gara;
- Canon Medical Systems S.r.l. (di seguito "Canon") impugnava la detta aggiudicazione disposta in favore Philips S.p.A (ric. n. r.g. 848/2020) dinanzi al T.A.R. Lombardia Milano;
- il giudizio terminava con sentenza n. 1985 del 23.10.2020 con la quale il T.A.R. Lombardia Milano respingeva il ricorso proposto da Canon confermando l'aggiudicazione a favore di Philips S.p.A.;
- Canon promuoveva appello dinanzi al Consiglio di Stato iscritto a ruolo n. r.g. 722/2021, per l'annullamento e/o la riforma della sentenza emessa dal T.A.R. Lombardia Milano sopra richiamata;
- in applicazione del disposto dell'art. 32 D. Lgs 50/2016 nella formulazione applicabile *pro tempore*, in data 12.10.2020 veniva stipulato il contratto tra l'ASST dei Sette Laghi e Philips S.p.A. e la relativa TAC oggetto di fornitura veniva definitivamente in-



stallata e resa funzionante presso la medesima Azienda e pertanto veniva eseguita la parte di fornitura per l'ASST dei Sette Laghi;

- ad esito del giudizio di appello n. r.g. 722/2021, con sentenza n. 5895 del 17.8.2021, in parziale accoglimento del gravame proposto da Canon, il Consiglio di Stato annullava l'aggiudicazione a favore di Philips S.p.A.;
- ASST dei Sette Laghi con determinazione dirigenziale n. 1424 del 16.11.2021 disponeva l'aggiudicazione in favore di Philips S.p.A. della fornitura, completa di contratto di manutenzione *full risk* della durata di anni 7, dei n. 2 Tomografi Assiali Computerizzati, da destinare all'A.S.S.T. dei Sette Laghi e all'ASST Lariana, alle condizioni economiche contenute nell'offerta presentata in gara;
- in data 16.12.2021 Canon notificava ricorso avanti il TAR per la Lombardia - Milano R.G. 2296/2021, per l'accertamento dell'illegittimità e il conseguente annullamento previa sospensione cautelare della determinazione dirigenziale n. 1424 del 16.11.2021 e atti conseguenti, acquisito agli atti in data 17.12.2021 prot. n. 81741, contro l'ASST dei Sette Laghi nonché contro l'ASST Lariana e nei confronti di Philips S.p.A.;
- ASST dei Sette Laghi, con provvedimento del Direttore Generale n. 809 del 27.12.2021, deliberava di costituirsi nel sopra citato giudizio conferendo mandato all'avv. Giuseppe Franco Ferrari e contestualmente approvando il preventivo formulato dal professionista per un totale pari ad € 18.093,09 parametrato sulla base dello scaglione indeterminato della tabella del contenzioso innanzi al T.A.R.;
- il contenzioso avanti il TAR per la Lombardia - Milano di cui al punto precedente si concludeva con sentenza n. 531/2022 pubblicata il 7.3.2022 con la quale il T.A.R. Lombardia Milano accoglieva l'impugnativa proposta da Canon annullando l'aggiudicazione in favore di Philips S.p.a della gara aperta per l'acquisizione di n. 2 Tomografi Assiali Computerizzati da destinare alle ASST dei Sette Laghi e ASST Lariana e disponendo l'annullamento dei contratti stipulati medio tempore e l'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni con la reintegrazione della ricorrente Canon in forma specifica nonché la rifusione delle spese legali e del contributo unificato versato da Canon;

ricordato che da un lato si rendeva necessario dare esecuzione alla sentenza del T.A.R. n. 531/2022 e dall'altro sussisteva l'impossibilità oggettiva di ottenere l'esecuzione del giudicato in forma specifica, con riguardo al sopra menzionato contratto già in essere tra ASST dei Sette Laghi e Philips S.p.a.;

atteso che il TAR con la citata sentenza n. 531/2022 in caso di impossibilità parziale o totale di dare esecuzione in forma specifica precisava che "nel caso in cui, al momento della stipulazione del contratto, una parte di prestazione negoziale fosse già stata eseguita e non si possa operare la sostituzione (in questo caso della TAC), al relativo pregiudizio patrimoniale la ricorrente potrà ovviare attraverso l'azione di cui all'art. 112, comma 3, cod. proc. amm., quale rimedio esteso alle ipotesi in cui il danno non è connesso alla violazione o all'elusione del giudicato ma all'impossibilità oggettiva di ottenere integralmente l'esecuzione del giudicato in forma specifica";

ricordato che, in virtù di quanto sopra esposto, la determinazione delle modalità di esecuzione della sentenza, in considerazione della particolare complessità della materia, dell'urgenza di concludere la vicenda oggetto di contenzioso in conformità al dispositivo della citata sentenza e, infine del



rilevante valore economico della commessa ha richiesto ulteriore attività da parte del difensore rispetto a quella oggetto di preventivo approvato con Delibera n. 809 del 27.12.2021;

dato atto che con Deliberazione n. 374 del 4.7.2022 le parti, con l'assistenza dei rispettivi avvocati, determinavano le modalità di esecuzione della sentenza n. 531/2022 che prevedevano, tra l'altro, che ASST Sette Laghi avrebbe rimborsato a Canon l'importo dalla stessa anticipato a titolo di contributo unificato nei contenziosi instaurati;

preso atto che l'avv. Ferrari, con email acquisite agli atti con nota prot. n. 60717 del 19.9.2023 e prot. n. 85788 del 5.11.2024, quantificava le proprie competenze relative all'attività stragiudiziale sopra richiamata, parametrize ai sensi degli artt. 18 e 20 del DM 10 marzo 2014, n. 55 e tenendo conto del valore complessivo della commessa, in complessivi € 36.478,00 (di cui € 25.000,00 onorari 3.750,00 spese generali, € 1.150,00 Cassa Avvocati, € 6.578,00 IVA 22%);

preso atto del parere favorevole pervenuto da parte del Direttore Amministrativo, come da email del 14.1.2025;

ritenuto, pertanto, di procedere all'integrazione delle competenze maturate dall'avv. Ferrari a titolo di compenso per l'ulteriore attività stragiudiziale svolta rispetto al preventivo approvato con Delibera n. 809 del 27.12.2021, di ulteriori complessivi € 36.478,00 (di cui € 25.000,00 onorari 3.750,00 spese generali, € 1.150,00 Cassa Avvocati, € 6.578,00 IVA 22%);

dato atto che la presente proposta di deliberazione è conforme ai requisiti richiesti dalla Legge affinché l'atto sia valido (inerenti all'agente, all'oggetto, alla forma, alla funzione e al contenuto);

rilevato che il presente provvedimento non rientra nell'ambito delle funzioni e dei compiti attribuiti per delega di funzioni al Responsabile/Direttore della Struttura proponente e, pertanto, assume la conformazione di deliberazione del Direttore Generale;

IL DIRETTORE GENERALE

ritenuto di condividere la sopra richiamata proposta;

visto il parere di conformità della presente proposta di deliberazione ai requisiti richiesti dalla Legge affinché l'atto sia valido (inerenti all'agente, all'oggetto, alla forma, alla funzione e al contenuto) reso dal Responsabile/Direttore della struttura proponente e dal Direttore o suo delegato della S.C. Affari Generali e Legali, per quanto di rispettiva competenza;

assunta la competenza procedurale, la legittimità e la correttezza del processo istruttorio correlato, la cui responsabilità è riconducibile all'ambito dirigenziale della struttura proponente;

acquisito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario;

DELIBERA



Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di procedere all'integrazione delle competenze maturate dall'avv. Ferrari a titolo di compenso per l'ulteriore attività stragiudiziale svolta rispetto al preventivo approvato con Delibera n. 809 del 27.12.2021, di ulteriori complessivi € 36.478,00 (di cui € 25.000,00 onorari 3.750,00 spese generali, € 1.150,00 Cassa Avvocati, € 6.578,00 IVA 22%);
2. di stabilire che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, previsti per un importo pari ad € 36.478,00, siano imputati al conto di costo n. 410636 "spese legali- Avvocatura" del Bilancio d'esercizio;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento deliberativo, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 36 DEL 17/01/2025

S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

**OGGETTO: SENTENZA N. 531/2022 DEL TAR LOMBARDIA - MILANO, DETERMINAZIONI
CONSEQUENTI**

IL DIRETTORE S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'

Ha registrato contabilmente come di seguito:

Anno	Conto	N. Autorizzazione	Importo (euro)
2025	410636	650	36.478

Altro:

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Sette Laghi

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO**

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 42 del 24/01/2025

OGGETTO: SENTENZA N. 531/2022 DEL TAR LOMBARDIA - MILANO, DETERMINAZIONI CONSEGUENTI

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 24/01/2025 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Elenco Firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Sorgente Giuseppe - Responsabile del procedimento S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Ghilotti Damiano - Direttore F. F. S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Folino Rosy - S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'

Lorenzon Dario - Direttore S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'

Palaoro Ugo - Direttore Direzione Amministrativa

Salzillo Adelina - Direttore Direzione Sanitaria

Calicchio Giuseppe - Direttore DIREZIONE SOCIO SANITARIA

Micale Giuseppe - Direttore Generale Direzione Generale

Bortolato Claudia - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Istruttoria redatta da: Sorgente Giuseppe